



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Rep. atti n. *26/CSR del 7 febbraio 2013*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.183, che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la lettera del 23 gennaio 2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, ha trasmesso lo schema di provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 gennaio 2013;

VISTA la lettera in data 25 gennaio 2013, con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 5 febbraio 2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere parere favorevole sullo schema in parola, hanno formulato la raccomandazione di prevedere, ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 dello schema medesimo, che i decreti del Ministro della salute ivi contemplati siano adottati sentite le Regioni;

VISTA la nota del 6 febbraio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato talune osservazioni sullo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 6 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha rappresentato le proprie valutazioni in merito alle osservazioni come sopra avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, hanno espresso avviso favorevole sullo schema di provvedimento indicato in oggetto con la raccomandazione che i decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 dello schema medesimo siano predisposti sentite le Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
Dott. Piero Gnudi



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 174/2013

Roma, addi 18/02/2013

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**271/2013**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**RIORDINO DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI ED ALTRI  
ORGANISMI OPERANTI PRESSO IL  
MINISTERO DELLA SALUTE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Segretario Generale

Numero 44/13 e data 30/2/13



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

**NUMERO AFFARE 00271/2013**

**OGGETTO:**

Ministero della salute.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 572-P- del 28 gennaio 2013, con cui il Ministero della salute, Ufficio Legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto sopraindicato;  
esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Carlo Mosca;

Premesso:

Il Ministro referente rappresenta che, con lo schema di regolamento di cui

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

all'oggetto, si intende dare attuazione alla previsione di riordino disposta dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nel rispetto dei criteri ivi stabiliti. Evidenzia, altresì, che molti degli organi e degli organismi in questione sono stati già interessati da un primo processo di riordino attuato con il d.P.R., n. 86 del 2007. Con il decreto sottoposto all'attenzione di questa Sezione, tredici organi vengono soppressi e le relative funzioni trasferite al "Comitato Tecnico Sanitario" articolato in specifiche sezioni. L'eliminazione riguarda pure altri sei organismi le cui funzioni vengono trasferite al "Comitato Tecnico per la nutrizione e la sanità animale", anche esso articolato in più sezioni. Analogamente, si procede a sopprimere la "Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare", trasferendo le funzioni di essa al "Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare" composto da due sezioni.

Contestualmente, il riordino ha comportato una riduzione di 103 componenti per il Comitato Tecnico Sanitario, di 52 componenti per il Comitato Tecnico per la nutrizione e la sanità animale e di 10 componenti per il Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare.

Sono, poi, due le altre commissioni soppressi: la "Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo," le cui funzioni vengono allocate presso il Centro Nazionale trapianti che le svolge in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue, e la "Commissione consultiva per i biocidi", le cui funzioni sono trasferite alla competente direzione generale del Ministero.

E' prevista, peraltro, la soppressione del Comitato di rappresentanza degli assistiti, a decorrere dalla data di abrogazione del d.P.R. n. 620 del 1980,

istitutivo del Comitato, come stabilito dall'art. 4, comma 90, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 convertito dalla legge n. 189 del 2012, nell'ambito del trasferimento alle Regioni delle funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e all'aviazione civile. Quattro sono, poi, gli organismi riordinati con riduzione del numero dei componenti: il Consiglio Superiore di Sanità che riduce a 40, rispetto ai 50 originari, i membri non di diritto; il Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede la riduzione della composizione del Comitato strategico e di quello scientifico da 23 e 18 membri; il Centro nazionale di lotta e di emergenza contro malattie animali che riduce da 12 a 11 i componenti, e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la cui composizione è ridotta da 22 a 13 membri.

Lo schema di decreto è composto da 17 articoli. Con il primo viene disposto il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di cui all'allegato 1 dello stesso regolamento, le cui funzioni vengono trasferite dall'articolo 2 al Comitato tecnico sanitario e al Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. I successivi articoli 3, 4, 5 e 6 disciplinano la composizione e la strutturazione interna dei due citati Comitati, articolandoli in più sezioni alle quali il Ministro assegna i vari componenti designati, per l'esercizio delle specifiche funzioni previste per ciascuna sezione. Gli articoli 7 e 8 si occupano, poi, rispettivamente del riordino del Consiglio superiore di Sanità e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare. Analogamente, gli articoli 9, 10, 11 e 12 provvedono per il riordino del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, della

Commissione medica di appello e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il successivo articolo 13, dispone, quindi, la conferma del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, mentre l'articolo 14 sopprime espressamente la Commissione consultiva per i biocidi e la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, trasferendo le relative funzioni alla Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, e al Centro nazionale trapianti.

L'articolo 15 detta, poi, norme in materia di ricostruzione, durata e funzionamento degli organi in questione prevedendo, tra l'altro, in tre anni la loro durata, rinnovabile alla scadenza. Disposizioni finanziarie sono contenute nel successivo articolo 16, secondo cui occorre privilegiare, per la nomina dei componenti, coloro la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo e per le riunioni, per quanto possibile, lo strumento della video conferenza.

L'articolo 17 prevede, infine, un meccanismo di progressiva sostituzione della precedente normativa, consentendo di prorogare gli organi ed organismi operanti alla data di entrata in vigore del regolamento, sino all'insediamento degli organi e organismi previsti dalle nuove disposizioni.

Sul provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, hanno espresso il loro concerto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano deve ancora esprimere il suo parere. Con nota

ministeriale del 24 gennaio 2013 è stato chiesto, infine, alla Presidenza del Consiglio di trasmettere lo schema di regolamento in questione alle competenti Commissioni parlamentari.

Considerato:

Nell'apprezzare il contenuto dello schema di decreto trasmesso e la sua coerenza con i criteri fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 123 del 2010, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Ministero referente alcune osservazioni, affinché possano essere debitamente considerate in sede di stesura definitiva del provvedimento.

Sul preambolo:

- si suggerisce di spostare il "Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni"; prima di "Udito il parere del Consiglio di Stato.....";

- si suggerisce, altresì, di alleggerire l'ultimo "Visto" della prima pagina, riformulandolo nel modo seguente: "Visto l'articolo 13, comma 5, del regolamento ENAC 21 dicembre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 734 del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, secondo cui la funzione di revisione, a seguito di istanza di parte avverso i giudizi medici di cui al successivo articolo 14, è assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa".

Sull'articolato:

- articolo 1, comma 1: anche per coerenza con la rubrica dell'articolo, è opportuno che, alla prima riga, la parola "organismi" sia preceduta dall'aggettivo

“altri” e che, alla seconda riga, le parole “sulla base” siano sostituite dalla parola “nel rispetto”, utilizzando così la formula del legislatore.

Alla stessa seconda riga, dopo la parola “riordinati”, vanno inserite le parole “o soppressi”. Ciò per rendere il testo coerente con il contenuto degli articoli successivi.

Il titolo della rubrica evidenzia altresì l’opportunità che lo stesso titolo della rubrica dell’allegato 1 venga modificato come di seguito “Elenco degli organi collegiali e degli altri organismi attualmente operanti presso il Ministero della Salute”.

-articolo 2, commi 1 e 2: alla prima riga, la parola “organismo” va sostituita con la parola “organo”;

alla seconda riga, dopo le parole “organi collegiali”, vanno inserite le parole “e organismi”.

Ciò allo scopo di rendere coerente la terminologia usata nel provvedimento.

- comma 1: alla lettera i), terza riga, l’indicazione “15 – quattordices”, va sostituita con l’indicazione “15 quattordices” .

- comma 1: alla lettera o), va verificata la esattezza della denominazione della Commissione secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Sanità del 13 maggio 2010.

- comma 2: alla lettera b), è opportuno verificare se alla Commissione Consultiva per i fitosanitari che, in base al d.l. n. 89 del 2012 convertito con modificazioni della legge n. 132 del 2012, è stata prorogata non oltre il 30 aprile 2013, continui ad applicarsi l’articolo 39 del d.P.R. n. 290 del 2001, modificato dall’articolo 18 del d.P.R. n. 55 del 2012. Secondo quest’ultima norma, la Commissione cessa di

esercitare le proprie funzioni dalla data di efficacia della convenzione di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 290 del 2001, ove tale convenzione sia stata stipulata o sia in corso di stipulazione. Ciò può avere conseguenza nella formulazione dello stesso articolo 6, comma 1, lettera b).

- comma 2: alla lettera e), seconda riga, dopo "n. 281" va aggiunta l'espressione "e successive modificazioni", eliminando il punto e virgola, visto che l'articolo ivi richiamato è stato sostituito dall'articolo 8 della legge n. 399 del 68.

-articolo 3: può essere opportuno valutare l'inserimento di un comma, da aggiungere a quelli esistenti, che consenta di nominare un membro supplente in grado di sostituire ciascun membro titolare in caso di impedimento o di assenza. Si suggerisce, altresì, di valutare l'opportunità di definire il numero dei rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l'AIDS, analogamente a quanto previsto per le altre associazioni. Ciò, considerando che il successivo articolo 4, al secondo comma, fa riferimento al numero complessivo dei componenti.

-articolo 4, comma 1: è opportuno eliminare la frase "in sede di prima applicazione del presente provvedimento" in quanto ridondante, e che sembra prefigurare una successiva modifica dell'articolazione che, comunque, è sempre possibile, a prescindere da tale inciso.

- comma 2: si attira l'attenzione sulla circostanza che non risulta possibile con decreto ministeriale procedere alla soppressione di una o più sezioni, essendo ciò consentito solo con una fonte dello stesso livello di quella con cui si è proceduto alla loro costituzione e alla definizione del numero dei componenti.

- comma 5: qualora venga deciso di nominare un supplente per ogni

componente titolare, il che è auspicabile, il comma potrebbe essere espunto con conseguente rinumerazione dei commi.

- comma 8: prima riga, l'espressione "Alla Sezione", va sostituita con l'espressione "Ai lavori della Sezione" come, del resto, risulta anche dall'espressione utilizzata al comma 4, dell'articolo 6.

- comma 8: prima riga, l'espressione "possono partecipare" andrebbe sostituita con l'espressione "possono essere invitati a partecipare". Ciò rende più concreto e attuabile il dettato ed evita di utilizzare la successiva espressione "come componenti aggregati, senza diritto di voto", in ragione della stessa natura della partecipazione, il che esige la eliminazione di tale ultima espressione.

- comma 9: sembra utile valutare l'opportunità di far precedere al contenuto del comma, la frase "Il Comitato di cui al comma 1, viene convocato, di regola, per sezioni".

-articolo 5, comma 1: lettera i), è opportuno che venga definito da chi vengono designati i due rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali. La designazione potrebbe esser affidata alla la stessa Conferenza permanente di cui alla precedente lettera e).

- comma 1: lettera l), è opportuno aggiungere "designato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri".

- comma 1: lettera m), è opportuno aggiungere "designato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza".

-articolo 6: vale quanto osservato per l'articolo 4, comma 1, comma 2, comma 5 e comma 9, nei riguardi dei corrispondenti commi 1, 2, 5 e 8.

Al comma 6, ultima riga dopo "n. 194" togliere il punto e aggiungere ", così

come introdotto dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13". Si richiama, altresì, quanto osservato a proposito del precedente articolo 2, comma 2, lettera b), che può avere riflessi sui commi 6 e 7.

-articolo 7: comma 1, terza riga, l'espressione "esercita le competenze" va opportunamente sostituita con l'espressione "svolge le funzioni".

- comma 2, quarta riga, sarebbe opportuno eliminare l'espressione "nei limiti di due unità" in quanto crea un limite, sia in positivo che in negativo, per una sola categoria di soggetti. Questo, peraltro, non significa che in concreto ciò non possa verificarsi.

- comma 2, quarta riga, la congiunzione "o" va sostituita dalla congiunzione "e".

-articolo 8: comma 1, vale quanto osservato al precedente art. 7, comma 1.

- comma 1, lettera a), prima riga, sostituire "Ministero della salute" con "Ministro della salute".

- comma 1, lettera da b) a e), potrebbe essere opportuno eliminare la frase "o suo delegato" in quanto un rappresentante non può, a sua volta, farsi rappresentare. Sarebbe, invece, possibile, come si è già avuto modo di osservare, prevedere un supplente nominato dallo stesso Ministero competente.

- comma 1, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione "rappresentante designato dal".

- comma 2, quarta riga, la frase "A quest'ultima Sezione possono partecipare", andrebbe sostituita con la frase "Ai lavori di quest'ultima Sezione sono chiamati a partecipare".

- comma 4, vale quanto già osservato per gli articoli 4, comma 9 e 6, comma 8. Anche l'espressione "partecipano alla seduta senza diritto di voto" potrebbe

- essere semplificata con la frase “partecipano senza diritto di voto”.
- articolo 9: comma 5, prima riga, la frase “Possono essere, altresì, invitati”, andrebbe sostituita con la seguente “Il Ministro della salute può, altresì, chiamare”.
  - comma 6, prima riga, la frase “può chiamare degli esperti”, andrebbe sostituita dalla frase “può invitare esperti”, trattandosi di estranei a cui non si può ordinare di partecipare.
  - comma 9, prima riga, potrebbe essere utile individuare chi presiede il Comitato
  - comma 14, prima riga, la frase “Per realizzare i propri compiti”, andrebbe sostituita con “per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate”.
  - articolo 10: comma 1, prima riga, l’espressione “esercita le competenze”, va sostituita con quella “svolge le funzioni connesse al compito”.
  - comma 10, prima riga, l’aggettivo “tutto” può essere eliminato.
  - comma 11, lettera h), l’espressione “il responsabile o i responsabili”, va chiarita nel senso della esigenza di individuare più precisamente di ché si tratta, data la genericità della indicazione.
  - comma 11, lettera l), dopo “agricola”, mettere una virgola.
  - comma 11, lettera m), tra le parole “rappresentante” e “del” inserire la parola “designato dal” provvedendo ad eliminare “del”.
  - comma 11, dopo la lettera n), valutare l’opportunità, aggiungendo una lettera o), di indicare pure un rappresentante della Guardia di Finanza designato dal Comandante Generale, visto che in tal senso si è provveduto anche per l’articolo 5.
  - comma 14, prima riga, sembra opportuno che gli esperti esterni siano nominati

dal Ministro, come già altrove indicato. In tal senso, dopo la parola “esterni”, inserire le parole “nominati dal Ministro della salute”.

-articolo 12: comma 1, seconda riga, l’espressione “opera sulla base della normativa di riferimento”, va sostituita, come già altrove indicato, con l’espressione “svolge le funzioni ivi previste”.

- comma 1, lettera c), risulta opportuno indicare da chi vengono designati gli esperti. In tal senso, potrebbe essere individuata la Conferenza permanente indicata peraltro, all’articolo 9, comma 9, lettera c) per analoga esigenza.

- comma 2, prima riga, per quanto già detto innanzi, dopo la parola “esperti” sarebbe opportuno inserire le parole “nominati dal Ministro della Salute”.

- comma 2, seconda riga, togliere le virgolette dopo la parola “disponibili”.

-articolo 13: prima riga, il comma va numerato; alla prima e seconda riga, togliere le virgolette prima di “Comitato” e dopo “discriminazioni”.

- terza riga, l’espressione “opera sulla base della normativa di riferimento ed opera nella composizione da essa prevista”, va sostituita dalla espressione “svolge le funzioni ivi previste ed opera nella composizione indicata dallo stesso articolo 57, comma 02”.

-articolo 14: comma 2, dopo la parola “Commissione” inserire la parola “nazionale”, come previsto dal richiamato articolo 9, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 52. Analogamente, occorre procedere anche per l’allegato 1 al decreto, numero 28, la rubrica va modificata in “Organi collegiali soppressi”.

-articolo 15:

- rubrica, il titolo andrebbe riformulato per rendere il suo contenuto più preciso, nel modo seguente: “Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi

collegiali e degli altri organismi”.

- comma 1, prima riga, l'espressione "I decreti di nomina degli organismi di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri", andrebbe riformulata nel modo seguente per renderla più coerente con la rubrica e con il contenuto dell'articolo 2: "I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri organi collegiali e degli altri organismi”.

- comma 2, prima riga, l'espressione "Gli organi collegiali e gli organismi del" andrebbe sostituita dall'espressione "Gli organi collegiali e gli altri organismi previsti dal”.

Con riferimento, poi, al funzionamento degli organi collegiali e degli organismi previsto dalla rubrica dell'articolo, è opportuno valutare la necessità di aggiungere un terzo comma in cui si preveda un regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento. In proposito, anche con riguardo a quanto previsto all'articolo 9, commi 8 e 12, il comma da aggiungere potrebbe riguardare tutti gli organi e organismi. In questo caso, si potrebbe alleggerire il richiamato articolo 9 dei due commi citati.

Il comma da aggiungere a quelli previsti dall'articolo 15 potrebbe essere del seguente tenore:

“3. Con apposito regolamento interno saranno disciplinate le modalità di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo previsti dal presente regolamento”.

- articolo 16: comma 2, quarta e quinta riga, l'espressione "sede dell'organismo. Per le riunioni va preferibilmente privilegiato e per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza" andrebbe sostituita con la seguente: "sede

dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza". Ciò per precisare meglio da una parte, e per alleggerire il testo dall'altra.

-articolo 17: comma 1, le parole "degli organismi" vanno sostituite con le seguenti "degli organi collegiali e degli organismi"; la parola "decreto" va sostituita con la parola "regolamento", come già altrove.

Sull'allegato 1 si richiamano le osservazioni già formulate in precedenza, a proposito della rubrica, sull'articolo 1, comma 1 e, a proposito dell'integrazione della denominazione della Commissione di cui al numero 28, sull'articolo 14 del testo.

La Sezione deve, peraltro, rilevare come le note del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 e 23 gennaio 2013, non contengano un formale concerto, ma esprimono solo il parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento. Non vi è dubbio che altro è il concerto, altro è l'assenso all'ulteriore corso del provvedimento di approvazione di un atto normativo, in quanto con il concerto, il Ministero concertante non solo non trova obiezioni al contenuto del provvedimento, ma ne condivide in pieno, sul piano politico, l'iniziativa e il contenuto.

La più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 26 aprile 2010, n. 681/2010) ritiene, peraltro, necessario che, nelle more del perfezionamento del procedimento, l'Amministrazione referente acquisisca il formale concerto, onde evitare possibili contestazioni in ordine alla legittimità del provvedimento di approvazione del provvedimento in questione.

Per quanto riguarda lo schema di regolamento all'attenzione, può tuttavia

presumersi che il parere espresso nella forma comunicata, possa, nella specie, ragionevolmente presupporre la manifestata volontà del Ministro, che si deduce anche per il parere espresso dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

La Sezione rileva, infine, l'esigenza, peraltro evidenziata dalla stessa Amministrazione, dell'acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.


P.Q.M.

esprime parere favorevole nei sensi suindicati.

L'ESTENSORE

  
Carlo Mosca

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu  


IL SEGRETARIO

Massimo Meli  
